



N. 1167-A/ter

RELAZIONE DI MINORANZA DELLE COMMISSIONI 1^a E 11^a RIUNITE

**(1^a - AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE
DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

(11^a - LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATRICE GHEDINI)

Comunicata alla Presidenza il 24 novembre 2009

SUL

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati il 5 agosto 2008,
degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67 del

DISEGNO DI LEGGE N. 1441

Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione
di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro
il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico,
di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali

**presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
dal Ministro dello sviluppo economico
dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
dal Ministro per la semplificazione normativa
e dal Ministro della giustizia**

(V. Stampato Camera n. 1441-quater)

approvato dalla Camera dei deputati il 28 ottobre 2008

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 29 ottobre 2008*

Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento.

ONOREVOLI SENATORI. – La presente relazione attiene ai profili di competenza, in particolare, della 11^a Commissione permanente. Questo disegno di legge nasce da un progetto ambizioso, quello del disegno di legge n. 1441 (collegato alla legge finanziaria 2008) che aveva come titolo «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria».

Dopo lo stralcio, risalente all'agosto 2008, la definizione del profilo lavoristico del disegno di legge oggi al nostro esame definisce comunque un perimetro di grande ampiezza e pregnanza, riguardando materie quali l'esercizio della delega sui lavori usuranti, il lavoro sommerso, le controversie di lavoro e gli ammortizzatori sociali, oltre che il lavoro pubblico, su cui è già intervenuta la legge 4 marzo 2009, n. 15 (cosiddetta legge Brunetta).

Di quella ambizione riformatrice resta ben poco nel testo che viene portato dopo quindici mesi dall'avvio alla Camera e dopo oltre un anno di trattazione alle Commissioni 1^a e 11^a riunite del Senato.

Non possiamo che rammaricarci. Le questioni che attengono il lavoro, gli strumenti per la sua tutela e valorizzazione, la promozione di politiche di innovazione del mercato del lavoro, capaci di coniugare flessibilità di utilizzo e sicurezza di impiego, la lotta al lavoro nero sono temi cruciali per garantire all'Italia una direzione di uscita dalla crisi economica, evitando che essa produca una crisi sociale altrettanto grave e, certamente, assai più duratura.

I recentissimi dati OCSE sull'occupazione mettono chiaramente in evidenza come, pur in presenza di primi segnali di rallentamento

della recessione in Italia, si prospetti un peggioramento progressivo delle condizioni del mercato del lavoro per almeno due anni ancora. Alla previsione di un tasso di disoccupazione in crescita verso il 9 per cento fino al 2011, si somma la caduta più che proporzionale del tasso di attività ed un incremento della perdita di posti di lavoro temporanei che nel primo semestre dell'anno ha proceduto a ritmi superiori alla contrazione dell'occupazione stabile. Questa tendenza concorre a peggiorare un dato già fortemente negativo: la crescita della disoccupazione fra i giovani (15-26 anni, al netto degli studenti) è aumentata nell'ultimo anno ad un ritmo doppio rispetto alla crescita del tasso di disoccupazione medio, aggravando una condizione che già vedeva la percentuale di giovani italiani occupati di venti punti percentuali inferiore alla media OCSE.

Il nostro Paese è, inoltre, carente – per concorde valutazione di tutti gli attori economici e sociali e, a parole, del Governo stesso – di un sistema di stabilizzatori automatici dell'occupazione e della distribuzione del reddito. Tale carenza rischia di avere conseguenze sociali pesantissime nella presente congiuntura. Le misure e le risorse messe a disposizione dal Governo, vigente la crisi, del sistema di ammortizzatori tradizionale lascia scoperti rilevanti segmenti di popolazione di protezioni adeguate. Inoltre, visto il perdurare della crisi di domanda, gli strumenti ordinari utilizzati sono prossimi alla scadenza; ciò esporrà centinaia di migliaia di lavoratori e un milione di piccole imprese artigiane ed industriali al rischio di uscita dal mercato del lavoro e della produzione.

Ciò in un mercato del lavoro nel quale la durata dei periodi di disoccupazione, a seguito della perdita del posto di lavoro era,

già prima della crisi, di almeno dodici mesi, il doppio rispetto alla media OCSE, e la rete di protezione, come detto, limitata. Occorre ricordare, a questo proposito, che il tasso di sostituzione del reddito garantito dal sistema delle tutele - in indennità e servizi - nel nostro Paese ci colloca al settultimo posto rispetto alla media OCSE: dopo di noi, in Europa, solo la Grecia.

Appare evidente, quindi, come in assenza di interventi di riforma strutturali, l'Italia sia destinata ad affrontare nei prossimi anni una crisi sociale di rilevante entità, con incremento significativo del tasso di povertà relativa ed un peggioramento dell'indice di disparità socialmente inaccettabile ed economicamente insostenibile. Vale, infatti, ricordare come la polarizzazione nella distribuzione del reddito disponibile non aiuti la ripresa dei consumi e, conseguentemente, la produzione ed il commercio.

Dati questi presupposti il disegno di legge in discussione, assunta la sua specifica natura di collegato alla manovra finanziaria, avrebbe potuto e dovuto essere il veicolo per promuovere le riforme strutturali, di cui conserva diversi titoli, ma, a nostro avviso, non i contenuti.

Inoltre, esso costituisce un esempio di legislazione contraddittoria, che procedendo in un arco temporale lunghissimo, con interventi giustapposti (basti, a conferma di ciò, ricordare che la Commissione bilancio ha dovuto riesaminare il provvedimento in sede consultiva per ben dodici volte!) ha reso difficile, pressoché impossibile, svolgere un dibattito di merito approfondito e discutere il profilo di proposta.

L'aggiunta amplissima di materie eterogenee, in parte ritirate in corso di discussione, disciplinate in forme di cui appare arduo valutare la coerenza interna e la congruenza con altre norme vigenti su una medesima materia, è procedimento inaccettabile dal punto di vista procedurale, mentre nel merito rischia di produrre non pochi dubbi interpretativi.

Auspichiamo che il Senato in questa fase, nel corso dell'esame del provvedimento in Aula, possa legiferare in modo più virtuoso, assicurando chiarezza e organicità ad interventi fondamentali come quelli che costituiscono il presente disegno di legge.

Con tale obiettivo formuliamo le osservazioni e le proposte di seguito descritte.

La proroga della delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di lavori usuranti disposta dall'articolo 1 testimonia in sé di un'inaccettabile dilazione dei tempi di definizione dei criteri e di adozione delle misure, ivi comprese quelle economiche, necessarie a consentire l'accesso alla quiescenza dei lavoratori impegnati nelle attività che maggiormente logorano le risorse soggettive. Preso atto della condizione di fatto ed auspicando che i termini temporali della delega siano rigorosamente rispettati, occorre sottolineare la contraddittorietà intrinseca dell'introduzione di un limite nell'esercizio del diritto alla quiescenza anticipata, accertato il diritto al beneficio, costituito dalla definizione di una sorta di «graduatoria» degli aventi diritto, in presenza di un limite di spesa inadeguato. Riteniamo sia imprescindibile, pena l'insussistenza del diritto medesimo, prevedere una copertura finanziaria sufficientemente ampia, tale da non porre limiti all'esigibilità del diritto.

La materia della riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di cui all'articolo 2 è in sé importante per migliorare l'efficienza e l'efficacia di una parte della pubblica amministrazione, tanto più importante quanto dedicata alla tutela e promozione di beni primari quali il lavoro, la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei cittadini.

La delega appare, però, di grande ampiezza e, pur apprezzando che sia stata puntualizzata, su proposta del Gruppo PD, la salvaguardia del principio di autonomia della ricerca e funzionale di tali enti, permangono preoccupazioni circa i termini di esercizio della delega, il rispetto dei diversi livelli di

competenza istituzionale, possibili ricadute negative in termini di occupazione e qualificazione del personale impegnato presso tali enti.

L'articolo è, inoltre, stato utilizzato come veicolo per l'inserimento nella norma di materie del tutto incongrue: abbiamo già censurato tale metodo in premessa e ribadiamo in questa sede la richiesta di un'attenta riflessione e di un pronunciamento sull'ammissibilità delle materie estranee alla rubrica del disegno di legge e alla competenza delle Commissioni referenti.

In materia di contrasto al lavoro sommerso l'articolo 4 introduce un pericoloso principio di «sconto» nel valore delle sanzioni applicate al datore di lavoro che abbia omesso la preventiva comunicazione di assunzione, in presenza di un non meglio precisato «periodo di lavoro successivo» di «regolare occupazione». Tale impostazione tradisce il principio, raccomandato anche in sede europea, della «sanzione proporzionata e dissuasiva», aprendo la strada ad un allentamento dell'attenzione sul contrasto al lavoro irregolare, in una fase, quale quella della presente congiuntura economica, in cui i rischi di abuso possono crescere esponenzialmente. La norma che prevede addirittura l'eliminazione delle sanzioni in presenza di adempimenti contributivi assolti, quale prova della «buona fede» del datore di lavoro, riapre alla possibilità di comportamenti opportunistici di aggiramento della «data certa» di assunzione, visto il carattere periodico dei versamenti contributivi.

Analogamente, anche in materia di violazioni dell'orario di lavoro, di cui all'articolo 5, contrattualmente stabilito ci trova discordi un'impostazione che, prescindendo da specifici accordi contrattuali o da deroghe assunte fra le parti, quale assunzione di responsabilità coerente e condivisa di vincoli ed opportunità organizzative e produttive, proponga «sconti» in presenza di violazioni plurime o reiterate, che evidentemente tradiscono la volontà di non affrontare il problema nelle sedi

deputate, e adombrano quella di aggirare norme ed accordi.

In merito alla delega al Governo per il riordino della normativa in materia di permessi, congedi ed aspettative (articolo 17) non si condivide, particolarmente nell'ambito del rapporto di lavoro privato, la remissione alla definizione normativa di una materia di consolidato ambito negoziale.

Quanto poi alla «ridefinizione dei presupposti oggettivi e precisazione dei requisiti soggettivi» in materia, inserita nel nuovo testo della lettera *d*), in assenza di più precise indicazioni essa evoca preoccupazioni circa l'eventualità di compressione delle tutele e dei diritti sociali.

L'articolo 18 in materia di permessi per l'assistenza a portatori di *handicap*, fin dalla sua discussione alla Camera, è stato oggetto di largo dibattito sociale ed ha visto l'espressione di forti preoccupazioni da parte di tutte le associazioni di rappresentanza dei soggetti interessati. Pare di comprendere che lo spirito della norma sia quello di contrastare fenomeni di abuso nell'accesso agli strumenti previsti dalla legge, finalizzati a garantire il diritto all'assistenza delle persone disabili. Riteniamo che la giusta repressione degli abusi non debba in alcun modo ledere i diritti in campo, né renderli difficilmente esigibili o, tantomeno, prefigurare forme di controllo vessatorie. Si ricorda che i benefici oggi vigenti costituiscono mera e minima copertura al ruolo di sostituzione di interventi di *welfare* pubblico che, nei fatti, le famiglie esercitano, garantendo l'assistenza, la cura e la partecipazione sociale di milioni di persone. Nel nostro Paese la mancata definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in ambito sociale e del loro coerente finanziamento, a distanza di nove anni dalla riforma introdotta dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), renderebbe il diritto all'assistenza mera affermazione di principio senza

il coinvolgimento altissimo che le famiglie mettono in campo.

La norma in materia di gestione delle certificazioni di malattia di cui all'articolo 19 ha subito un'ampia ridefinizione nel corso della trattazione in commissione, ma il nuovo testo proposto, forse in virtù di un errore nei riferimenti, non risulta comprensibile. Si osserva, ad ogni buon conto, che l'apprezzabile introduzione della gestione informatizzata dei certificati deve avvenire garantendo due condizioni essenziali: il pieno rispetto delle norme in materia di comunicazione e trattamento dei dati sensibili; la piena ed immediata disponibilità per i datori di lavoro, pubblici e privati, dell'informazione circa l'assenza e della durata della medesima, al fine di assicurare piena funzionalità alle strutture produttive e certezza di riferimenti per il riconoscimento e la liquidazione al lavoratore delle competenze economiche relative al periodo di assenza. Si sottolinea, infine, l'importanza che le nuove modalità di gestione non implicino maggiori oneri per i datori di lavoro.

L'articolo 23 in materia di clausole generali e certificazione del contratto di lavoro reca disposizioni relative al controllo giudiziale sul rispetto delle «clausole generali» contenute nella disciplina legislativa in materia di lavoro, alla certificazione dei contratti di lavoro e alle valutazioni da parte del giudice nei contenziosi concernenti i licenziamenti individuali.

Con questo articolo si pone l'obiettivo di limitare il controllo del giudice, precludendogli il sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro o al committente. Di fatto, la disposizione, recante clausole generali di certificazione del contratto di lavoro, produce un meccanismo per cui le decisioni del datore di lavoro sono insindacabili anche da parte dei giudici, i quali sono chiamati a verificare esclusivamente la conformità di quanto statuito.

L'articolo, così come formulato, crea il rischio di una progressiva perdita di rilevanza del contratto collettivo e la conseguente valorizzazione dei contratti individuali di lavoro quali parametri cui riferirsi ai fini della tipizzazione delle nozioni di giusta causa e di giustificato motivo posti alla base del licenziamento.

Il comma 2 dell'articolo 23 reca disposizioni volte a rafforzare il valore vincolante (anche nei confronti del giudice) dell'accertamento effettuato in sede di certificazione dei contratti di lavoro.

Con la suddetta disposizione si prevede che il giudice, nella qualificazione del contratto di lavoro e nell'interpretazione delle clausole in esso contenute, non possa discostarsi dalle valutazioni delle parti espresse nell'ambito della certificazione dei contratti di lavoro, salvo nei casi di erronea qualificazione del contratto, di vizi del consenso o di difformità tra la previsione negoziale certificata e la sua attuazione.

Grave conseguenza di questa formulazione è l'uso indebito della certificazione che ne deriva, in quanto la certificazione è «estesa» all'interpretazione delle clausole generali. Questo uso, a dir poco anomalo, della certificazione potrebbe comportare distorsioni interpretative delle clausole generali. L'estensione della competenza giudiziale all'interpretazione delle clausole contrattuali potrebbe determinare un sovvertimento dello stesso contratto.

Il comma 3 reca poi disposizioni relative agli elementi presenti nei contratti collettivi e individuali di lavoro a cui il giudice deve far riferimento nei contenziosi relativi ai licenziamenti individuali.

La formulazione del comma citato ed, in particolare, l'espressione «il giudice tiene conto» rischia di rivelarsi ambigua e di dar luogo ad interpretazioni scorrette.

Il Partito Democratico ha presentato in sede di esame nelle Commissioni riunite un testo di riscrittura dell'articolo 23 in cui si sottolineava l'insindacabilità delle scelte di

gestione aziendale dell'imprenditore, salvo il controllo giudiziale sul rispetto dei limiti posti dalle leggi speciali e dei diritti soggettivi dei lavoratori e dei terzi e si specificava, inoltre, che nella valutazione della giusta causa posta a base del licenziamento e del trasferimento, il giudice dovesse tener conto oltre che delle regole del vivere civile anche delle disposizioni dei contratti collettivi applicabili e di quelli individuali in quanto compatibili.

L'articolo 24 in materia di conciliazione e arbitrato ridisegna la sezione del codice di procedura civile recante le disposizioni generali in materia di controversie individuali di lavoro, introducendo una pluralità di mezzi di composizione delle controversie di lavoro alternativi al ricorso al giudice, in particolare rafforzando le competenze delle commissioni di certificazione dei contratti di lavoro.

Pur riconoscendo l'importanza di istituti come la conciliazione e l'arbitrato quali strumenti di composizione delle controversie, non si può non vedere come l'articolo in esame integri di fatto il passaggio da un estremo all'altro. Gli emendamenti presentati dal Partito Democratico andavano nella direzione di far salva la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria e di limitare l'arbitrato alle materie del contratto collettivo: vi è il rischio, infatti, di passare dal sistema attuale, in cui il ricorso all'arbitrato non è agevole, all'eccesso opposto di estensione senza limiti del procedimento arbitrale, con il richiamo all'arbitrato secondo equità, anche contro i precetti costituzionali sulla tutela giurisdizionale dei diritti.

Per ovviare a questo rischio, il Partito Democratico, in sede di esame in Commissione, ha presentato un emendamento finalizzato a ripristinare la sovranità dell'autonomia collettiva, sulle materie ad essa riservate, anche nella sede della cosiddetta «gestione del contratto», quindi nella soluzione delle controversie che sull'applicazione del contratto stesso possono sorgere. Così come il contratto collettivo è sovrano nell'istituire e re-

golare una voce retributiva, o una categoria nell'ambito del sistema di inquadramento professionale, allo stesso modo il contratto collettivo deve poter istituire liberamente un dispositivo arbitrale per l'interpretazione e l'applicazione della disposizione in caso di controversia.

L'articolo 25 in materia di decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato modifica le disposizioni relative alle modalità e ai termini per l'impugnazione dei licenziamenti individuali. Pur nell'ambito di una condivisibile esigenza di ridurre l'eccesso di contenzioso e di definire tempi certi e procedure per le imprese e per i lavoratori per la gestione del contenzioso medesimo, occorrerebbe che le innovazioni introdotte non fossero in alcun modo lesive del diritto di ciascuna parte alla difesa delle proprie prerogative. Si ritiene ad esempio che la limitazione a soli sessanta giorni dal licenziamento della facoltà di impugnazione sia eccessivamente restrittiva e, conseguentemente, si propone il raddoppio di tale termine temporale. Inoltre, il comma 5 stabilisce che, nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. La misura, in presenza della certezza di conversione del contratto, appare accettabile aumentando la misura minima del risarcimento.

L'articolo 26-bis in materia di contenzioso in materia di invalidità civile reca alcune soppressioni di disposizioni già sopresse dal decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, a conferma della fretta e della farraginosità del procedimento di esame nelle Commissioni riunite.

La norma contenuta nell'articolo 27-*quaterdecies*, di cui si chiede la soppressione, risulta anomala, poiché anomala è la sua interposizione nel sistema dei rapporti giuridici

fra l'albo delle imprese artigiane e l'Istituto nazionale della previdenza sociale per quanto riguarda l'iscrizione, la variazione e la cancellazione dei soggetti tenuti all'obbligo contributivo in materia previdenziale, con la conseguenza di dare nuovamente vita ad un conflitto di competenze ultraventennale in materia di potestà di iscrizione e cancellazione ai fini previdenziali delle imprese artigiane.

La formulazione del testo legislativo risulta complessivamente ambigua. A cominciare, innanzitutto, dalla finalità dichiarata («Ai fini del contenimento degli oneri previdenziali, ...»), che sembra contrastare con quanto stabilisce il successivo testo del medesimo articolo. Per continuare con la incomprensibile disposizione circa l'inopponibilità all'INPS delle modificazioni dello stato di fatto e di diritto, se decorsi due anni dal verificarsi dei presupposti, compresa la cessazione delle imprese individuali e di tutti i soggetti iscritti alla gestione, soprattutto nelle fattispecie nelle quali non siano più ravvisabili i requisiti di qualifica artigiana in capo ad un soggetto o ad un'impresa ovvero addirittura nei casi in cui l'impresa stessa non sia più esistente.

In tal modo, verrebbe ad essere violato il fondamentale principio giuridico della correttezza fra contributi e prestazioni, poiché mentre da una parte vi sarebbe l'obbligo, legislativamente imposto dall'articolo in esame, di versare i contributi anche nell'ipotesi in cui gli stessi non siano più dovuti, dall'altra, si verificherebbe l'effetto perverso di non poter erogare le correlative prestazioni previdenziali e pensionistiche, poiché mancherebbe il requisito della prestazione dell'attività lavorativa.

Da ultimo, fra i molti ed eterogenei articoli aggiuntivi all'articolo 28, l'articolo 28-*quinquies* reca modalità di utilizzo della carta acquisti nell'ambito delle prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio. L'esperienza di questi primi anni, soprattutto nel settore agricolo, mostra come questo nuovo

istituto si presti a una facile elusione delle protezioni inderogabili, non facendo riemergere il lavoro regolare, ma generando un fenomeno di sostituzione del lavoro *standard* con questa nuova forma di lavoro sottoprotetto. L'emendamento che proponiamo attinge principalmente all'esperienza francese - che ci sembra straordinariamente positiva - degli *chèques emploi-service universels* - CESU, introdotti in quell'ordinamento nel 2005 e dal 2008 disciplinati dagli articoli L1271-1 e L1271-5 del *Code du Travail*. Al pari della disciplina d'Oltralpe, l'emendamento presentato dal Partito Democratico considera il buono-lavoro non come elemento peculiare di un tipo di contratto di lavoro a sé stante, bensì soltanto come forma semplificata di retribuzione per alcune forme di lavoro (servizi alla persona o alla famiglia, ivi compreso l'insegnamento privato, lavori stagionali agricoli o nei settori del turismo o della ristorazione) nelle quali la massima semplificazione degli adempimenti amministrativi e conseguente riduzione dei costi di transazione appare - qui sì - molto utile per un'azione efficace di contrasto al lavoro nero. L'utilizzazione dei buoni-lavoro per il pagamento della retribuzione non esenta, dunque, il datore di lavoro o committente dal rispetto degli obblighi altrove posti dall'ordinamento per il tipo di contratto utilizzato.

Il differimento di ben ventiquattro mesi dei termini per l'esercizio delle deleghe in materia di ammortizzatori sociali, servizi per l'impiego, incentivi all'occupazione e apprendistato e in materia di occupazione femminile, di cui all'articolo 28, infine, richiama, per le motivazioni addotte in premessa, le ragioni di profonda delusione e grave preoccupazione connesse all'approvazione di questa norma, così come approvata al termine dell'esame nelle Commissioni.

Risulta assolutamente evidente come la visione del Partito Democratico differisca diametralmente da quella del Governo non solo nell'individuazione degli strumenti ne-

cessari per affrontare e superare la crisi economica, contenendone i danni sociali, ma anche nella definizione del merito e dell'urgenza dei profili di riforma necessari a disegnare i percorsi di uscita attraverso il rilancio produttivo e competitivo del Paese. Riteniamo da tempo che debba essere avviata e progressivamente attuata la riforma strutturale degli ammortizzatori sociali; che debbano essere riformati i servizi per l'impiego sia pubblici che privati, senza limitarsi alla sola facilitazione, che in alcuni punti di proposta appare pericolosamente indeterminata,

del funzionamento di questi ultimi. Riteniamo che debba essere favorita e promossa l'occupazione femminile attraverso interventi di sostegno economico e fiscale e una attenta revisione degli strumenti a supporto della conciliazione tra lavoro ed impegni di cura e della condivisione di questi ultimi all'interno della coppia genitoriale. Questi interventi sono oggetto di articolate proposte emendative che auspichiamo sia finalmente possibile discutere nel merito.

GHEDINI, *relatrice*